


# **COMUNE DI MURAVERA**

## **Provincia di Cagliari**



### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

(Approvato con deliberazione C.C. n. 68 del 07.11.2001)

(Modificato con delibera del C.C. n° 11 del 28.03.2007)

# **TITOLO I**

## **AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

### **Art. 1**

#### **Istituzione della tassa**

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, successive modificazioni ed integrazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

### **Art. 2**

#### **Servizio di nettezza urbana**

Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento Comunale.

Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della Tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

### **Art. 3**

#### **Contenuto del Regolamento**

Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

### **Art. 4**

#### **Definizione dei rifiuti**

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali abbandonato o destinato all'abbandono.

*Sono rifiuti solidi urbani interni:*

1. I rifiuti non ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, nonché da aree coperte o scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenti o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde a norma

- dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. 507/1993, come modificato dall'art. 3, comma 68, lett. b), della L. 549/1995;
2. I rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività economiche assimilati ai rifiuti urbani;
  3. I rifiuti prodotti da ospedali, case di cura e simili relativamente ai locali in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, cucine, sale di degenza, studi medici con esclusione dei locali ambulatorio, sale di lettura, locali destinati ad attività ricreative e d'attesa, sale per mensa, corridoi, scale e qualsiasi altro locale non sia destinato esclusivamente alle attività di rianimazione, interventi chirurgici, medicazioni, prelievi, analisi di laboratorio, analisi radiologiche, terapie intensive;
  4. Sono rifiuti speciali, tossici e nocivi tutti i rifiuti elencati ai commi 4 e 56 dell'art. 2 del D.P.R. 915/82 " Residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani; rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani; materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsoleti; veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti".

#### **Art. 5** **Oggetto della tassa**

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenti o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde a norma dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. 507/1993, come modificato dall'art. 3, comma 68, lett. b), della L. 549/1995, in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

#### **Art. 6** **Soggetti passivi**

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi oppure conduca, anche senza uno specifico titolo, locali ed aree a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, anche se non usufruisca del servizio, ovvero vi provveda autonomamente, ad esclusione delle aree scoperte pertinenti o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde a norma dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. 507/1993, come modificato dall'art. 3, comma 68, lett. b), della L. 549/1995.

Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti dell'intestatario della scheda anagrafica di famiglia, rimanendo però obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare e tutti gli occupanti a titolo di convivenza o abitazione.

Per i locali ad uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è accertata nei confronti del proprietario, se il contratto di locazione è di durata pari od inferiore all'anno, mentre viene accertata, ed è dovuta, dal conduttore per periodi superiori all'anno.

Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili) la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce l'attività.

Al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati è attribuita la responsabilità del versamento della tassa fermi restando tutti gli altri obblighi tributari in capo ai titolari dei singoli esercizi o quote di multiproprietà.

## **TITOLO II**

# **CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA**

### **Art. 7**

#### **Commisurazione della tassa**

La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree scoperte.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività e commisurata alla superficie utilizzata.

La superficie denunciata od accertata ai fini della tassa viene complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, secondo che sia superiore ovvero inferiore ai cinquanta centimetri quadrati.

Il gettito complessivo del servizio non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso.

Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

### **Art. 8**

#### **Esclusioni dal campo imponibile**

Non sono soggetti alla tassa, a norma dell'art. 62 del decreto legislativo 507/1993, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazione o per obiettive condizioni di inutilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, titolo esemplificativo:

1. Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione;
2. Balconi e terrazze scoperte;
3. Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
4. La parte degli impianti sportivi riservata alla sola pratica sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
5. Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e per le quali si dia dimostrazione della inesistenza o cessazione delle utenze gas, acqua, luce;

6. Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
7. Locali e aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

1. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze, in materia di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
2. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma di leggi vigenti.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori medesimi in base alle norme vigenti.

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, e servizi) ove risulti difficile determinare le superfici in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte e l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:

| ATTIVITA'   | DETAZZAZIONE % |
|---|----------------|
| Falegnamerie                                      | 50%            |
| Autocarrozzerie                                   | 50%            |
| Autofficine per riparazione veicoli ed elettrauto | 50%            |
| Gommisti  | 50%            |
| Distributori di carburante                        | 50%            |
| Lavanderie – tintorie                             | 50%            |
| Tipografie  | 50%            |
| Carpenterie metalliche – Fabbri                   | 50%            |
| Laboratori analisi – Studi dentistici e simili    | 25%            |
| Macellerie  | 50%            |

*(Art. modificato con deliberazione del C.C. n° 11 del 28.03.2007)*

## **Art. 9**

### **Locali tassabili – Aree tassabili**

#### *Locali Tassabili*

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo qualunque ne sia la destinazione d'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili in via esplicitiva, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto principali (camere, sale cucine, ecc.) che accessori (ingressi, corridoi ripostigli, bagni, gabinetti ecc.) ed anche quelli delle dipendenze anche se separate od interrimate rispetto al corpo del fabbricato (rimesse, autorimesse, serre, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra. Sono altresì tassabili le pertinenze coperte quali: verande con copertura in legno o in canne, tettoie aperte o chiuse a qualsiasi uso adibite;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o botteghe e laboratori artigianali e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati od elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, con solo vitto e alloggio, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi o locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno delle cabine poggiate al suolo;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate per tali attività, riconducibili a superfici tassabili nei limiti di quelle direttamente utilizzabili per l'esercizio delle attività, per le soste del pubblico interessato a prendere parte e/o assistere allo svolgimento dello spettacolo o delle attività;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, dormitori, refettori, lavatoi, parlatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani accessori e pertinenze, così individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura non esclusiva, culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti di associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali (escluse le superfici che per loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo a rifiuti spe-

ciali di cui al n° 2 del 4° comma del D.P.R. n° 915/1982 e successive modificazioni), delle Caserme, stazioni, ecc.;

- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali agricole, artigianali, commerciali, e di servizi (sedi di organi, uffici, depositi, magazzini, ecc.) e alla lavorazione di attività indicate, quando i rispettivi residui siano stati dichiarati assimilabili agli urbani.

#### *Aree tassabili*

Sono tassabili :

- Tutte le superfici scoperte e parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita ed alle rispettive attività o servizi connessi, individuate nell'ambito del perimetro destinato all'espletamento delle attività in questione.
- Tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e degli accessori fissi, compresi quelli adibiti a servizi complementari non diversamente tassabili (servizi igienici, punti vendita, zona adibita al lavaggio macchine ecc.) e l'area scoperta adibita a servizio dell'impianto o degli impianti predetti, esclusa quella costituente gli accessi e le uscite da e per la pubblica via.
- Le aree scoperte o parzialmente coperte adibite ad attività sportive, con esclusione di quelle di regola destinate all'esercizio dello sport.
- Qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche appartenente al pubblico demanio, se adibita agli usi sopra indicati o ad altri usi privati, suscettibile di generare rifiuti urbani.

Non sono tassabili

- Quelle parti di aree che non svolgono una concreta modalità di esercizio dell'attività, ma svolgono una mera funzione di controllo (quali, aiuole, spazi verdi, fontane ornamentali, ecc.)

### **Art. 10**

#### **Applicazione della Tassa in funzione dello svolgimento del servizio**

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando di fatto il servizio è attuato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa se la suddetta distanza supera 1000 mt.

Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora

venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorreranno gli eventuali effetti sulla tassa.

In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

### **Art. 11**

#### **Riduzioni di tariffa per particolari condizioni d'uso**

La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sotto notata nel caso di:

1. abitazioni con unico occupante : 25% , a condizione che trattasi di abitazione principale nella quale il contribuente abbia stabilito la propria residenza anagrafica e che dichiarati di non essere proprietario di *alcun fabbricato iscritto o iscrivibile con attribuzione di rendita al catasto edilizio urbano, ad esclusione dell'abitazione in oggetto di tassazione e relative pertinenze*;
2. agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale : 25%;
3. locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: riduzione del 25 %;

Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, a richiesta dell'interessato debitamente documentata anche a mezzo dichiarazione sostitutiva od autocertificazione, con effetto dall'anno successivo.

*(Art. modificato con deliberazione del C.C. n° 11 del 28.03.2007)*

### **Art. 12**

#### **Esenzioni ed agevolazioni**

*ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/93*

*(Art. abrogato con deliberazione del C.C. n° 11 del 28.03.2007)*

### **Art. 12/bis**

#### **Esenzioni ed agevolazioni**

*ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/93*

Sono previste le seguenti esenzioni od agevolazioni esenti dall'applicazione della tassa, oltre i casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

1. Il Comune quale ente impositore non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali: esenzione totale.
2. Edifici adibiti a qualsiasi culto per la parte dei locali strettamente connessi all'esercizio del culto, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto: esenzione totale.
3. Le ONLUS che utilizzino i locali per attività senza scopo di lucro;
4. L'abitazione di proprietà del cittadino italiano iscritto all'AIRE che dichiari espressamente di non volere cedere tale immobile in locazione o in comodato, e di non possedere nel territorio nazionale " alcun fabbricato iscritto o iscrivibile con attribuzione di rendita al catasto edilizio urbano, ad esclusione dell'abitazione in oggetto di tassazione e relative pertinenze: riduzione del 50 %.
5. L'abitazione utilizzata da persone di età non inferiore ai 65 anni sole o con coniuge o altro parente in linea retta o collaterale entro il secondo grado convivente, pure di età non inferiore a 65 anni, che dichiarino di non essere proprietari di alcun fabbricato iscritto o iscrivibile con attribuzione di rendita al catasto edilizio urbano, ad esclusione dell'abitazione in oggetto di tassazione e relative pertinenze: riduzione del 30%.
6. Nei casi di comprovata indigenza e su richiesta degli interessati, si procede all'esonero e allo sgravio/discarico totale del tributo a favore di nuclei familiari con redditi non superiori ad una sola pensione minima od assimilabile alla minima, anche assistiti dalla Divisione Servizi Sociali, nonché rientranti nella tabella delle risorse economiche corrispondenti al minimo vitale per nuclei familiari di diverse dimensioni come previsto dalla Regione Sardegna di anno in anno, sempre che non risultino altre fonti di reddito o indici di agiatezza.
7. L'ufficio predisporrà gli accertamenti necessari, onde verificare la veridicità di quanto indicato dal contribuente, ove necessario, avvalendosi degli accertamenti della Divisione Servizi Sociali in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale.
8. Qualora venga accertata la non veridicità di quanto affermato dal contribuente si procederà con effetto immediato alla revoca del beneficio concesso.
9. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferiscono le iscrizioni medesime.

*(Art. approvato con deliberazione del C.C. n° 11 del 28.03.2007)*

### **Art. 13**

#### **Tassa giornaliera di smaltimento**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporanea-

mente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso, maggiorata del 50%.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni Tosap, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione di modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto di dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

# **TITOLO III**

## **CRITERI GENERALI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE E PER LA DETERMINAZIONE DI TARIFFE**

### **Art. 14**

#### **Deliberazioni di tariffa**

Entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione la Giunta Comunale delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo.

In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe già approvate.

Le tariffe unitarie relative ai locali ed aree assoggettate a tassa sono determinate in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di igiene urbana, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 del decreto legislativo 507/1993 e successive modificazioni.

### **Art. 15**

#### **Criteri di determinazione delle tariffe unitarie**

La tassa, a norma dell'art. 65 del decreto legislativo 507/1993 è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni e speciale assimilati agli urbani producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati.

La tassa è corrisposta in base alle tariffe stabilite, commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali e aree dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia debitamente accertata.

## Art. 16

### Classificazione delle categorie dei locali ed aree

Per l'uso cui sono destinate, le superfici di cui al precedente articolo sono classificate agli effetti della commisurazione della tassa così come segue:

| GRUPPO DI ATTIVITA' | CATEG. | SOTTOCAT. | DESCRIZIONE DEI LOCALI O AREE   |
|---------------------|--------|-----------|---|
| A                   | 1      | a         | LOCALI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, DEI MUSEI, DELLE BIBLIOTECHE, DEGLI ARCHIVI DELLE ASSOCIAZIONI TECNICO ECONOMICHE, DEGLI ORDINI PROFESSIONALI, DELLE ASSOCIAZIONI O ISTITUZIONI DI NATURA ESCLUSIVAMENTE RELIGIOSA, CULTURALE, POLITICA, SINDACALE, SPORTIVA, DEGLI ENTI DI ASSISTENZA, DEI TEATRI DEI CINEMATOGRAFI, ecc.  |
| A                   | 1      | b         | LOCALI DELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE ABILITATE ALL'INSEGNAMENTO SECONDO IL VIGENTE ORDINAMENTO SCOLASTICO.   |
| B                   | 2      |           | LOCALI DEI MAGAZZINI E DEI DEPOSITI NON AL SERVIZIO D'ATTIVITA' INDUSTRIALI O COMMERCIALI, OVVERO, SE AL SERVIZIO DI TALI ATTIVITA', FISICAMENTE O SPAZIALMENTE SEPARATI DAI LOCALI IN CUI TALI ATTIVITA' SONO ESERCITATE, DELLE AUTORIMESSE PUBBLICHE, DEGLI AUTOSERVIZI, DEGLI AUTOTRASPORTATORI, DELLE SALE DI ESPOSIZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEGLI AUTOCONCESSIONARI, DEGLI AUTOSALONI, DELLE ESPOSIZIONI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI, DEI DEPOSITI DI PRODOTTI DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE E SENZA DIRETTA COMMERCIALIZZAZIONE, DEI LOCALI ADIBITI A SERVIZI DOGANALI, ECC. |
| C                   | 3      |           | LOCALI ED ABITAZIONI CIVILI.  |
| C                   | 4      |           | LOCALI DELLE AUTORIMESSE PRIVATE DEI GARAGE, PARCHEGGI COPERTI, ECC.  |
| C                   | 5      | a         | LOCALI DEGLI ALBERGHI, DEGLI HOTELS, DELLE PENSIONI, CON ANNESSO SERVIZIO DI RISTORAZIONE, LOCALI DEI CIRCOLI, CLUBS E SIMILI CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, CAMPEGGI, ECC.  |
| C                   | 5      | b         | LOCALI DEGLI ESERCIZI SUDETTI SENZA SERVIZIO DI RISTORANTE (o con gestione del servizio da parte di altro soggetto autonomamente tassato).  |
| C                   | 6      |           | LOCALI DEI COLLEGI, DEI CONVITTI, DEGLI ISTITUTI E CASE DI RIPOSO E DI ASSISTENZA, DEGLI ISTITUTI RELIGIOSI CON CONVITTO, DEGLI OSPEDALI E CASE DI CURA, DEGLI ISTITUTI ED IMPRESE PRIVATE PER L' INSEGNAMENTO DI ARTI, PROFESSIONI, MESTIERI, LINGUE, INFORMATICA, BALLO E SIMILI (organizzati o non in forma di imprese); DELLE PALESTRE IN GENERE NON ANNESSE AD ISTITUTI SCOLASTICI, DELLE CASERME, DELLE CACERI ECC.   |
| D                   | 7      | a         | LOCALI DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI DI TIPO SCIENTIFICO DEGLI AMBULATORI E POLIAMBULATORI NON ANNESSI AD OSPEDALI E CASE DI CURA, DEGLI STUDI MEDICI E VETERINARI (compresi i locali per toeletta animali), DEI DENTISTI CON O SENZA STUDI ODONTOIATRICO PER PROTESI, DEI CALLISTI, DELLE FARMACIE, DEI LABORATORI DI ANALISI CHIMICHE E CLINICHE, DEGLI STUDI FISIOTERAPICI, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DEI CENTRI ESTETICI, DEI SALONI DI BELLEZZA, DELLE SAUNE, ECC.   |
| D                   | 7      | b         | LOCALI DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI DI TIPO TECNICO AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI PRIVATI, DEGLI STUDI DEGLI STUDI PROFESSIONALI, DI GRAFICA, DI PROGETTAZIONE, DELLE BANCHE E DEGLI ISTITUTI DI CREDITO, DEGLI UFFICI COMMERCIALI, DELLE ASSICURAZIONI, DELLE AGENZIE FINANZIARIE DELLE AGENZIE IMMOBILIARI, DELLE AGENZIE IPPICHE, DELLE AGENZIE DI VIAGGI, DELLE RICEVITORIE DEL TOTOCALCIO, TOTIP, LOTTO, ENALOTTO, DELLE AUTOSCUOLE, DEGLI STUDI E SEDI RADIO E TELEVISIONI, DEGLI UFFICI PRIVATI IN GENERE, ECC.  |
| E                   | 8      |           | LOCALI AD USO DI PRODUZIONE INDUSTRIALE, ARTIGIANALE COMPRESI CASEIFICI E CANTINE.  |

| GRUPPO DI ATTIVITA' | CATEG. | SOTTOCAT. | DESCRIZIONE DEI LOCALI O AREE  |
|---------------------|--------|-----------|--|
| E                   | 9      |           | LOCALI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PER LA VENDITA DI GENERI DIVERSI DA QUELLI ALIMENTARI, QUALI: CASALINGHI, ARTICOLI SANITARI, CAPPELLI E OMBRELLI, ABBIGLIAMENTO TESSUTI E SCAMPOLI, OREFICERIE E GIOIELLERIE, LIBRERIE, MERCERIE, ELETTRODOMESTICI, CALZATURE, CICLI E MOTO, FOTO, OTTICA, PELLETTERIA, ARREDO E LUCE, ERBORISTERIA, VALIGERIA, CERAMICHE E VERNICI, GOMMA E PLASTICA, ANTIQUARIATO, ARREDO CASA, AUTOACCESSORI, PELLICCERIE, FERRAMENTA, ARTICOLI REGALO, GIOCATTOLI, EDICOLE GIORNALI, TABACCHERIE, CARTOLERIE, PICCOLI ANIMALI, PROFUMERIE, SUPERMERCATI NON ALIMENTARI. UTILIZZATI PER IL COMMERCIO MISTO. |
| F                   | 10     |           | LOCALI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PER LA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI, QUALI: FRUTTA E VERDURA, FIORI E PIANTE, POLLAME, PESCE, SALUMI E FORMAGGI, MACELLERIE, PANETTERIE CON O SENZA FORNO, SUPERMERCATI ALIMENTARI, DISCOUNT, ECC.   |
| F                   | 11     |           | LOCALI DEI PUBBLICI ESERCIZI: DEI RISTORANTI, DELLE PIZZERIE, DELLE TAVOLE CALDE, DELLE ROSTICCERIE, DELLE MENSE, DEI CAFFE', DEI BAR , DELLE GELATERIE, DELLE PASTICCERIE, DELLE OSTERIE, DELLE BIRRERIE, DELLE HAMBURGHIERE, DEI FAST-FOOD, DELLE PANINOTECHES, DELLE PIZZERIE AL TAGLIO, DEI SELF-SERVICE, DELLE EDICOLE, DELLE SALE DA BALLO, DELLE DISCOTECHE ECC.  |

## **TITOLO IV**

### **PROCEDURE E SANZIONI**

#### **Art. 17**

#### **Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione**

I soggetti che detengono o occupano i locali, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, sono tenuti a presentare alla Divisione Tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali od aree, sugli appositi moduli predisposti dall'Ufficio, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale, con le modalità previste dall'art. 70 del decreto legislativo 507/1993 e successive modificazioni.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possa influire sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

L'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle tariffe ridotte di cui ai precedenti articoli 11 e 12, in difetto, il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente istituito, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale o spedita a mezzo del servizio postale.

L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno già presentato regolare denuncia non sono tenuti a ripeterla, se i nuo-

vi elementi da comunicare alla Divisione Tributi riguardano esclusivamente i dati identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o di convivenza, fermo restando il principio del vincolo di solidarietà tra gli stessi per il pagamento della tassa.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali competenti sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui ai commi precedenti.

In caso di cessazione della detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

Nel caso in cui la denuncia di cessazione non sia presentata nel corso dell'anno, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- a. quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
- b. in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

## **Art. 18**

### **Sgravi / Discarichi e rimborsi**

Nei casi di errore e di duplicazione rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio - discarico o il rimborso entro novanta giorni.

Lo sgravio - discarico o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4, del D.Lgs. 507/1993, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

L'ufficio provvede all'esame dell'istanza di rimborso o sgravio e, qualora ritenga insufficiente la documentazione prodotta, può richiedere al contri-

buente ulteriori atti e documenti da produrre entro sessanta giorni dalla richiesta.

## **Art. 19**

### **Informazioni tra gli uffici**

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre formalità afferenti l'occupazione e la detenzione di locali ed aree soggetti alla tassa, l'ufficio Anagrafe informa il contribuente degli adempimenti da compiere, invitandolo a presentarsi presso l'ufficio tributi per ricevere le opportune informazioni e ritirare la modulistica necessaria.

Gli uffici comunali di seguito indicati sono tenuti a comunicare mensilmente al Servizio Tributi le seguenti notizie;

1. Ufficio Anagrafe: i nominativi di immigrati, emigrati la formazione di nuovi nuclei familiari, i decessi;
2. Ufficio Tecnico –Edilizia Privata- :l'elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
3. Ufficio Commercio: elenco delle imprese che anno iniziato o cessato un'attività per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione.
4. Ufficio Polizia Municipale: le presenze per le occupazioni suolo pubblico , temporanee nei mercati comunali ed occupazioni di qualsiasi natura.

## **Art. 20**

### **Mezzi di controllo**

Ai fini del controllo degli elementi contenuti nelle denunce od acquisiti in sede d'accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, nonché rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma precedente, gli agenti di polizia urbana, o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 507/1993, muniti di autorizzazione e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici. L'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo nei casi di immunità o segreto militare.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento , l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

## **Art. 21**

### **Il Funzionario Responsabile**

Al Funzionario Responsabile designato dal Comune sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto legislativo 507/1993.

Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

#### **Art. 22**

#### **Esercizio del potere di autotutela**

Salvo che sia intervenuto un giudicato, la Divisione Tributi può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

#### **Art. 23**

#### **Accertamento, riscossione e contenzioso**

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del decreto legislativo 507/1993 e successive modifiche.

Il contenzioso è disciplinato dal decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modifiche.

#### **Art. 24**

#### **Sanzioni e interessi**

Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme contenute nei decreti legislativi n. 471, n. 472, n. 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche, nonché le norme contenute nelle Deliberazioni del Consiglio Comunale.

## TITOLO V

# STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

### **Art. 25** **Informazione del contribuente**

L'Amministrazione Comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.

L'Amministrazione Comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con i mezzi idonei, tutte le circolari da essa emanate nonché ogni altro atto che dispone sull'organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

### **Art. 26** **Conoscenza degli atti e semplificazione**

L'Amministrazione Comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

L'Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

### **Art. 27** **Chiarezza e motivazione degli atti**

Gli atti dell'Amministrazione Comunale sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se

nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

Gli atti dell'Amministrazione Comunale devono tassativamente indicare:

- a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

### **Art. 28**

#### **Tutela dell'integrità patrimoniale**

L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

### **Art. 29**

#### **Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente**

I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

### **Art. 30**

#### **Interpello del contribuente**

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale ed indirizzate al competente ufficio tributario, che risponde entro 120 giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di

cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all'albo pretorio e negli spazi delle affissioni pubbliche, comunicati stampa, sito Web del comune ecc.).

## **TITOLO VI**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 31**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

Il presente regolamento abroga e sostituisce qualsiasi norma regolamentare precedentemente deliberata in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni.